



CITTA' DI RAGUSA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE SINDACALE

N. <u>213</u>	OGGETTO: occupazione abusiva del suolo pubblico e ripristino immediato dello stato dei luoghi art. 3 commi 16,17 e 18 Legge 94 del 15 luglio 2009
Data <u>25 OTT. 2010</u>	

Dimostrazione della disponibilità dei fondi:

Bilancio 200... Competenze

Capitolo _____ spese per _____

Funz. _____ Serv. _____ Interv. _____

Addi _____ IL RAGIONIERE CAPO

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Ragusa, li 18/10/2010



Il Dirigente o responsabile del Servizio

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa, li

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5°, della legge 08/06/1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, li

Si esprime PARERE FAVOREVOLE all'adozione dell'atto di cui all'oggetto sotto il profilo della sua legittimità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li 21.10.2010



IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 20 del nuovo codice della strada (D. Lgs. 285/92 e s.m.i) sotto la rubrica "*occupazione della sede stradale*" vieta espressamente «ogni tipo di occupazione» della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili, sulle strade di tipo A), B) C) e D), consentendo, invece, che sulla diversa tipologia di strade classificate E) ed F) dal codice l'occupazione della carreggiata possa essere autorizzata nel rispetto di talune condizioni previste dallo stesso decreto;

PREMESSO, altresì:

- che nei casi in cui gli organi di polizia stradale accertino occupazioni abusive del suolo pubblico, ovvero occupazioni che presentino difformità rispetto all'atto autorizzatorio rilasciato, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie, le sanzioni accessorie *dell'obbligo di rimuovere le opere abusive*, a spese dell'autore della violazione, secondo le modalità stabilite dal codice al capo I, sezione II del titolo VI;
- che l'iter procedimentale di applicazione della predetta sanzione accessoria è particolarmente lungo e complesso, prevedendo ordinariamente, a conclusione del procedimento, un'ordinanza prefettizia di adempimento dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive che viene emanata, in assenza di ricorsi, a distanza di diversi mesi dall'accertamento dell'illecito;



- o che proprio la complessità e la lungaggine del procedimento sanzionatorio accessorio suddescritto non hanno costituito, in passato, efficaci strumenti per scoraggiare pratiche di occupazione totalmente o parzialmente abusive delle aree pubbliche;

CONSIDERATO che, di recente, il Legislatore è intervenuto sulla materia *de qua* introducendo, tra l'altro, la possibilità per i Comuni di avvalersi, nelle circostanze di accertata occupazione abusiva del suolo pubblico, di strumenti operativi certamente più efficaci quali l'emissione di provvedimenti amministrativi con i quali si ordina l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti;

RILEVATO, in particolare, che la legge 15 luglio 2009 n° 94, recante *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica* (pubblicata in suppl. ordinario n° 128 alla Gazzetta Ufficiale 24/07/2009 n° 170), all'art. 3, commi 16,17 e 18, ha statuito testualmente:

c. 16 - «Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o



della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;

c.17 - «Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio»;

c. 18 - «Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 600».

RITENUTO che la citata normativa introduce certamente degli strumenti operativi più efficaci nella lotta all'occupazione indebita, per finalità soprattutto commerciali, di aree e spazi pubblici o ad uso pubblico;

PRESO ATTO che i provvedimenti ripristinatori e ablatori si configurano, in base al tenore letterale della norma, come l'esercizio di una facoltà (e, certo, non di un dovere) da parte del Sindaco;

CONSIDERATO, pertanto, che l'Amministrazione comunale, al fine di implementare gli strumenti utili a disposizione per fronteggiare più efficacemente le suddescritte ipotesi di indebite occupazioni del suolo pubblico ovvero di inadempimento degli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, intende avvalersi della possibilità previste dalla citata normativa nei termini e



con le modalità di cui al dispositivo della presente determinazione;

ATTESO che, in punto di competenza, la facoltà di avvalersi degli strumenti introdotti dalla legge n° 94 del 2009 spetta, per espressa disposizione di legge, al Sindaco mentre l'emanazione dei provvedimenti conseguenziali (intimazioni, diffide, sanzioni accessorie) rientra nelle competenze dirigenziali, giusta previsione di cui agli artt. 107 del D. Lgs. n° 267 del 2000 e 53 e ss. del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992 n° 7

DETERMINA

1) di avvalersi della facoltà prevista dall' art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n° 94 di ordinare, a carico dei trasgressori e dei soggetti solidalmente responsabili per legge, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni, per le strade urbane, l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;



2) di avvalersi della facoltà di cui al superiore comma 1), ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 15 luglio 2009 n° 94, anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio;

3) di stabilire che l'irrogazione delle sanzioni previste al superiore comma 1) (*«ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti» e «chiusura dell'esercizio»*) sia sempre preceduta da una "diffida ad adempiere" non inferiore, di regola, a giorni 5 la cui non ottemperanza, accertata dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285 del 1992 e s.m.i., comporterà l'applicazione e l'esecuzione in danno dell'obbligato delle citate sanzioni;

4) di stabilire che la quantificazione della garanzia da prestare, nei casi previsti, sia stabilita dall'U.T.C., e commisurata al tipo di intervento ripristinatorio da effettuarsi;

5) di dare atto che, secondo il vigente modello organizzativo dell'Ente, le competenze attribuite ai settori sono così delineate:

- il **Corpo della Polizia Municipale** accerterà le violazioni amministrative ed ogni altra forma di illecito attinente l'occupazione abusiva del suolo pubblico dandone tempestiva comunicazione ai settori 11° - Pianificazione e sviluppo economico del territorio, 9°, Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture, 3° , Gestione servizi contabili e finanziari, entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali;



- il **Settore 11** - Pianificazione e sviluppo economico del territorio, ricevuto il verbale di accertamento della Polizia Municipale o di altro Corpo di Polizia, procederà :

- a) alla emanazione dei necessari e propedeutici atti di diffida ad adempiere (ripristino stato dei luoghi a spese degli occupanti e riparazione degli eventuali danni causati e/o derivati dall'occupazione suolo pubblico e del ripristino dello stato dei luoghi) e di avviso di inizio del procedimento;
- b) all'applicazione delle sanzioni del ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e riparazione degli eventuali danni causati e/o derivati dall'occupazione del suolo pubblico e del ripristino dello stato dei luoghi, e ciò in caso di inottemperanza accertata, da parte degli organi di Polizia e se necessario dal competente Ufficio Tecnico, degli adempimenti di cui alla superiore lettera a; ai detti obblighi l'abusivo dovrà provvedere immediatamente e, in ogni caso, entro e non oltre tre giorni dalla notifica della relativa ordinanza.

Con l'ordinanza si disporrà anche la chiusura dell'esercizio per il periodo previsto dall'art.16 della legge 15 luglio 2009 n.94.

- il **Settore 9** - Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture dell'U.T.C., servizio Viabilità, curerà;

- a) la quantificazione economica degli eventuali danni causati dall'occupazione abusiva del suolo pubblico, e ciò entro tre giorni dalla comunicazione dell'accertamento dell'illecito da parte della P.M.;
- b) il ripristino dello stato dei luoghi e le eventuali riparazioni e dei danni causati con addebito di tutte le



spese, avendo cura di fare versare preventivamente all'occupante abusivo idonee garanzie e ciò nel caso in cui, entro i tre giorni indicati nell'ordinanza del Settore XI, l'interessato non abbia adempiuto a quanto richiesto.

- il **Settore 3** - Gestione servizi contabili e finanziari, entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali, servizi economici, curerà la parte concernente il recupero della eventuale evasione e/o elusione dei tributi e delle tasse locali;

6) di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.



Il Sindaco
Nello Di Pasquale

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 27 OTT. 2010 fino al 10 NOV. 2010 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li 27 OTT. 2010

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Giovanni)

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la determinazione è stata trasmessa in copia al Presidente del Consiglio, ai sensi del 3° comma dell'art.8 della L.R. n.39/97

27 OTT. 2010
Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO C.S.
(Giuseppe Iurato)

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27 OTT. 2010 al 10 NOV. 2010

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della determinazione

Vista l'Attestazione del messo comunale, certifico che la presente determinazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 27 OTT. 2010 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 27 OTT. 2010 senza opposizione.


Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTA' DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire

27 OTT. 2010
Ragusa, li



IL SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO C.S.
(Giuseppe Iurato)